

COMUNE DI BRAONE

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2021

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/05/2023

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 OGGETTO	4
Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARIP.....	4
Art. 3 DETERMINAZIONE DELLA TARIP	4
Art. 4 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
Art. 5 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	6
Art. 6 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	6
ART. 7 SOGGETTO ATTIVO.....	7
ART. 8 PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIP	7
ART. 9 SOGGETTI PASSIVI.....	8
ART. 10 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO	9
ART. 11 ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO	10
ART. 12 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	10
ART. 13 SUPERFICI DEGLI IMMOBILI	11
TITOLO II TARIFFE.....	12
ART. 14 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	12
ART. 15 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE.....	12
Art. 16 TARIP GIORNALIERA.....	13
Art. 16 bis CONFERIMENTO PIATTAFORMA INTERCOMUNALE	13
UTENZE DOMESTICHE.....	13
ART. 17 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	14
UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ART. 18 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	15
TITOLO III ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.....	16
Art. 19 Attivazione e cessazione dell'utenza	16
Art. 20 Corretto Utilizzo del contenitore dotato di Tag UHF e dei contenitori della raccolta differenziata	19
TITOLO IV RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	20
Art. 21 Riduzioni TARIP	20
Art. 22 Ulteriori Riduzioni, Agevolazioni ed esenzioni.....	21
Art. 23 Finanziamento delle Riduzioni, Esenzione ed Agevolazioni.....	21
TITOLO V RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI	21
Art. 24 Poteri del Comune, Riscossione.....	21
Art. 25 Attività di controllo e accertamento	23
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	26

Art.26 Norme finali	26
Art. 27 Clausola di adeguamento	26
ALLEGATI.....	27
<i>ALLEGATO 1</i>	27
<i>ALLEGATO 2</i>	28
<i>ALLEGATO 3</i>	29
<i>ALLEGATO 4</i>	32

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARIP

Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 DETERMINAZIONE DELLA TARIP

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. **Il Piano Finanziario è redatto dal Comune tenuto conto dei costi del servizio** in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è approvato dall'Autorità competente. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi dell'art. 14.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria nonché dei volumi dei contenitori assegnati e delle relative frequenze di svuotamento. Il gestore Valle Camonica Servizi Spa (di seguito VCS) ha già implementato sistemi di tracciatura dei conferimenti dei rifiuti non recuperabili mediante l'applicazione di transponder e progressivamente attiverà sistemi analoghi anche per altre frazioni recuperabili.

4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è Valle Camonica Servizi Srl (di seguito VCS).

6. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la TARIP deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARIP decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

Art. 4 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 5 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato 3** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie complessiva (in Mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 6 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 7 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 8 PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIP

1. Il presupposto della TARIP è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La TARIP è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, servizio idrico) o di arredamento o qualora, per le utenze non domestiche, risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.

Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARIP è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime

3. In caso di utilizzo di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 10 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

Sono escluse dalla TARIP:

1. I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati (ad esempio le “baite” di montagna, non servite da corrente elettrica, usate saltuariamente)
2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
3. gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, oratori, sale di ricreazione per attività di qualunque genere, ecc).
4. L'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta a regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
5. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARIP le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARIP solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili con onere della prova a carico dell'utenza interessata;
6. Le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
7. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
8. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
 - le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali se danno luogo alla produzione – in via continuativa e prevalente – di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori;
 - le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
 - le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
9. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 10.

ART. 12 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi
- d) Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi, individuati all'articolo 5.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA TARIP	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE PROMISCUA
CODICE 13	Carrozzeria, officina, elettrauto	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 13 SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARIP è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a. La superficie dei locali assoggettabili a TARIP è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
- b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARIP è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARIP è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un

tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- e. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 3 mq. per colonnina di erogazione;
- f. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.
- g. Per quanto concerne l'attività di verifica delle superfici, occorre tenere in debita considerazione che il Comune, ai fini dell'attività di accertamento può (non deve) presumere come superficie calpestabile quella catastale di cui al DPR 138/98, nelle misure precisate dal comma 2 art. 2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.03.2013, richiamato dal comma 647, ossia scorporando per le unità abitative, le superfici dei balconi , terrazze e aree scoperte pertinenziali.
- h. Soffitte, sottotetti, cantine e in generale unità immobiliari censite catastalmente nella categoria C2, **pertinenziali all'abitazione**, limitatamente al 50% dell'intera superficie.

TITOLO II TARIFFE

ART. 14 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARIP. Tutte le altre scuole (ad esempio scuole materne comunali ed istituti scolastici privati) devono corrispondere la TARIP.

2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARIP. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 6.

ART. 15 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Sulla TARIP, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della TARIP.

Art. 16 TARIP GIORNALIERA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARIP giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La TARIP giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla TARIP annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.

3. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARIP della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARIP. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP/COSAP.

5. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARIP, la stessa è recuperata congiuntamente alle relative penalità ai sensi dell'art. 633 del Codice penale.

Art. 16 bis CONFERIMENTO PIATTAFORMA INTERCOMUNALE

1. Il conferimento di rifiuti differenziabili, a meno degli inerti, da parte di utenze domestiche alla piattaforma ecologica è sempre gratuito (RAEE, ingombranti, mobili, sfalci ecc...) fino al raggiungimento di una franchigia di 25 Euro

2. Gli inerti che secondo il regolamento di gestione dei rifiuti devono essere conferiti presso la piattaforma intercomunale di Breno, sono soggetti al pagamento dello smaltimento a meno di una franchigia di 25 Euro.

3. Ogni anno l'ufficio provvederà ad effettuare il calcolo dei conferimenti di cui ai commi 1 e 2 e della relativa spesa di smaltimento e verrà addebitata all'utenza l'intero costo sottraendo la franchigia di 25 Euro.

UTENZE DOMESTICHE

ART. 17 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l’utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. La TARIP è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARIP è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.

2. La quota fissa della TARIP dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente *Ka* determinato dal DPR 158/99;

3. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARIP, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione da soggetti anagraficamente residenti, il numero degli occupanti è fissato in **2 (due) unità**.

Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all’art. 9 comma 2. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di **3 (tre) unità**.

4. La Quota Variabile 1 della TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata al numero degli occupanti del nucleo familiare secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. La Quota Variabile 2 è legata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani assimilati come definito del Decreto del MIN. AMB. Del 20 Aprile 2017 raccolto presso ciascuno e misurato).

6. Per i nuclei familiari all'interno dei quali risiedono uno o più soggetti che, per malattia o handicap, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari (tessili sanitari come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale ecc.), il gestore provvede alla distribuzione di una dotazione gratuita di sacchetti dedicati al conferimento di tali presidi. Le volumetrie e gli svuotamenti relativi ai tessili sanitari non concorrono alla somma dei conferimenti per l’utenza.

7. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare.

8. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della

tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

9. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da cittadini residenti nel Comune o residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di 2 (due) unità.

10. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in un'unità**.

13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

14. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

15. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.

UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 18 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della TARIP per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività

non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività imprenditoriale o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. La quota fissa della TARIP dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc fissato dal DPR 158/99.

4. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile 1.

5. La Quota Variabile 1 della TARIP applicata alle utenze non domestiche è rapportata secondo le previsioni di cui al punto 4.4., all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. La Quota Variabile 2 della TARIP applicata alle utenze non domestiche è legata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani assimilati come definito del Decreto del MIN. AMB. Del 20 Aprile 2017 raccolto presso ciascuno e misurato).

7. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.

TITOLO III ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

Art. 19 Attivazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 9, *entro 90 giorni* dalla conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARIP siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree

assoggettabili a TARIP. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta. *Le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.*

2. La dichiarazione deve contenere:

- a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
- b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
- d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- e. il tipo di attività svolto e il codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche (obbligo presentazione visura camerale);
- f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
- h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
- i. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- j. l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con l'indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi;
- k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- n. le superfici escluse dall'applicazione della TARIP
- o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni con presentazione in allegato di adeguate documentazioni attestanti le condizioni dichiarate;
- p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della TARIP ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARIP rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici. *La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio.*

5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune *entro 90 giorni* da quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno nel quale si è verificata la variazione. *Gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.*

6. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata *entro 90 giorni* dalla data di cessazione al Comune, ed ha effetto dal giorno nel quale si è verificata la cessazione; nello stesso giorno di cessazione devono essere restituiti i contenitori dotati di Tag UHF consegnati.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARIP, contributi e servizi specifici. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.

8. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

9. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, l'Ufficio attiva le seguenti modalità di attribuzione dell'utenza:

DECESSO – L'Ufficio, in mancanza di dichiarazione, decorso un anno dalla data del decesso del soggetto passivo, tramite apposita comunicazione invita uno degli eredi (conosciuti o identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali) a presentarsi per la voltura dell'utenza e la restituzione del contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile.

EMIGRAZIONE - L'Ufficio, in mancanza di dichiarazione di cessazione dell'utenza decorsi 30 gg dalla cancellazione per emigrazione dalle liste anagrafiche, provvede ad invitare il soggetto passivo alla presentazione di opportuna dichiarazione e alla restituzione del contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile e dei contenitori della raccolta differenziata.

IMMIGRAZIONE (NUOVA UTENZA) – L'Ufficio, in mancanza di dichiarazione di attivazione dell'utenza decorsi 30 gg dall'iscrizione nelle liste anagrafiche, provvede ad invitare il soggetto passivo alla presentazione di opportuna dichiarazione e al ritiro del contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile e dei contenitori della raccolta differenziata.

IRREPERIBILI -- L'Ufficio, accertato che il soggetto passivo intestatario dell'utenza e contestualmente proprietario dell'immobile è irreperibile, a seguito di adeguata istruttoria adotta un provvedimento di cessazione d'ufficio dell'utenza.

Art. 20 Corretto Utilizzo del contenitore dotato di Tag UHF e dei contenitori della raccolta differenziata

All'attivazione dell'utenze domestiche e non domestiche vengono consegnati un numero di contenitori dotati di Tag UHF come di seguito indicato:

Utenze Domestiche

A) 1 contenitore **120 litri** Tag UHF di COLORE VERDE per la contabilizzazione degli svuotamenti (eccezionalmente viene fornito un mastello di **40 litri** con microchip in caso di evidente problematicità sia nello stoccaggio che nelle manovre di spostamento del contenitore più grande da parte dell'utente) ;

B) 1 contenitore di COLORE BLU raccolta multi materiale (vetro, plastica e lattine) di **40 litri**

C) 1 contenitore COLORE GIALLO raccolta carta/cartone presso le utenze domestiche di **35 litri**

D) 1 contenitore di COLORE MARRONE di **23 litri** + contenitore areato 7 lt sottolavello per la raccolta dell'organico

In caso di necessità l'utente può ritirare altri mastelli di COLORE BLU da 40 litri e di colore GIALLO da 35 litri. Non si forniscono bidoni carrellati alle utenze domestiche.

Utenze Non Domestiche

A) 1 o più contenitori carrellati Tag UHF di colore VERDE per la contabilizzazione degli svuotamenti da **120 lt, 240 lt, 1100 lt** ;

B) 1 o più contenitori carrellati da **120 lt., 240 lt** colore BLU;

C) 1 o più contenitori carrellati da **240 lt., 1100 lt** colore GIALLO;

D) 1 contenitore carrellato da **120 lt.** colore MARRONE .

Il servizio non prevede la raccolta di rifiuti posizionati all'esterno degli appositi contenitori né la pulizia delle aree in cui sono posizionati i contenitori stessi. Rimangono a carico dell'utenza la manutenzione ordinaria e il lavaggio dei contenitori.

TITOLO IV RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art. 21 Riduzioni TARIP

1. La TARIP è ridotta del 10 % (dieci per cento), sia nella quota fissa che nella quota variabile 1, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica . Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. La riduzione della TARIP di cui al precedente comma 1, è subordinata alla presentazione, entro il febbraio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Per zone non servite si intendono le utenze poste ad una distanza compresa tra i 700 metri e i 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta. Per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1000 metri per i quali l'Ufficio Tributi Unico accerti, sulla base della comune esperienza, una produzione dei rifiuti in quantità non apprezzabile, è prevista l'esclusione dall'applicazione del tributo.
4. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
5. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARIP sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
7. La TARIP si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione 30%**;

b)abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero:
riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile;

c)fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione del 30%.**

8. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data indicata nell' apposita dichiarazione, debitamente documentata. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.

10. La riduzione del 10% per il composter è cumulabile con le altre riduzioni.

Art. 22 Ulteriori Riduzioni, Agevolazioni ed esenzioni

Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nell'Allegato 4 sono indicate le agevolazioni ed esenzioni sulla TARIP.

Art. 23 Finanziamento delle Riduzioni, Esenzione ed Agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni previste dall' articolo 21 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013. .

2. La copertura delle ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 22 è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

TITOLO V RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 Poteri del Comune, Riscossione

1. La Giunta del Comune designa il funzionario responsabile della Tarip a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla Tarip stessa. La Giunta dell'Unione recepisce la nomina attraverso opportuna delibera.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare i dati acquisiti per altro tributo e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla Tarip, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
3. Il Comune riscuote la TARIP sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti
4. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale di avviso di pagamento.
5. Il Comune elabora l'avviso di pagamento TARIP con addebito della Quota fissa e della Quota variabile 1 e dell'acconto della Quota variabile 2 relativa agli svuotamenti sino al 30.06 di ogni anno.
6. Nell'anno successivo il Comune procederà all'invio del conguaglio della Quota Variabile 2 relativa agli svuotamenti del secondo semestre;
7. L'importo della TARIP dovuta in acconto deve essere versato in n. 2 rate fissate al 16.09 ed al 16.11 di ogni anno.
8. L'importo della TARIP dovuta a conguaglio per l'anno precedente dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16.03 dell'anno successivo.
9. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima della scadenza dei pagamenti può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggior rateizzazione nei seguenti casi:
- *utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
 - *ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;*
 - *qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.*
- L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.*
- La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorati degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento della BCE.*
10. Il versamento della TARIP, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà

all'invio di modelli di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARIP.

11. La TARIP è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.

12. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a **€ 3,00(Euro tre/00)**. Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.

13. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC risultante da pubblici elenchi e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARIP è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica e la sanzione per omesso pagamento dovuta ai sensi dell'art. 13 D.lgs 471/1997. In caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

14. Qualora le verifiche eseguite a seguito di richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di 120 giorni.

Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi del comma 9 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Art. 25 Attività di controllo e accertamento

1. Qualora vengano esposti o abbandonati contenitori o sacchi senza Tag UHF contenenti rifiuto residuo gli stessi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana.

2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARIP, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:

a) controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle

- dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
- b) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARIP, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e) accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARIP, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g) invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h) invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 5 comma 4 e dall'art 7 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
 - i) inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j) richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.

3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 15 (QUINDICI) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.

5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla norma;

L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

- (a) Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
- (b) Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 5 comma 5 ultimo capoverso;
- (c) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
- Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;
- Rifiuto non recuperabile (QUOTA VARIABILE 2): si assegna d'ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 120 (centoventi) litri con numero di svuotamenti preassegnati coerenti con la medesima categoria di utenza domestica.

6. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

- a) Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- b) Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- c) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
- Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

- Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
- d) Rifiuto non recuperabile (QUOTA VARIABILE 2): si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 120 (centoventi) litri, da 240 (duecentoquaranta) litri o 1.100 (millecento) litri.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.26 Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.

2. L'introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate.

5. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2023.

Art. 27 Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria

ALLEGATI

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, Pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**ART. 1 - CRITERI GENERALI**

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall'art. 195 comma lett. E) del D. Lgs. 152/2006, devono:

1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri qualitativi" del presente Regolamento;
2. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
3. i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3 "Criteri quantitativi" del presente Regolamento;
4. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione; i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio del Comune di Braone, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
6. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs n. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune e dal Consorzio, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI

Il presente regolamento, fino al momento dell'emanazione del decreto per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi sull'assimilazione demandato allo Stato (art. 195 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06), si riferisce ai criteri tecnici qualitativi della Delibera Interministeriale del 27.07.1984 (Cass. n. 21342/2008).

I rifiuti potenzialmente assimilabili per qualità sono quelli di seguito indicati:

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 IMBALLAGGI

- i. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- ii. 15 01 02 imballaggi in plastica
- iii. 15 01 03 imballaggi in legno
- iv. 15 01 04 imballaggi in metallo
- v. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- vi. 15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)
- vii. 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 RIFIUTI URBANI

- i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- ii. 20 01 01 carta e cartone
- iii. 20 01 02 vetro
- iv. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- v. 20 01 10 Abbigliamento
- vi. 20 01 25 oli e grassi commestibili
- vii. 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- viii. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- ix. 20 01 40 metallo

20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

- i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti

ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI GENERALI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri Qualitativi" per quanto riguarda i criteri qualitativi, sono previsti dal DPR 158/1999

in ottemperanza alle indicazioni del regolamento tipo per l'applicazione della TARI pubblicato dal Ministero delle Finanze che recita *"Sotto il profilo quantitativo è individuato un limite superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999"*.

I quantitativi totali conferiti non dovranno quindi superare i limiti massimi specificatamente indicati per ciascuna delle categorie di attività.

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche, a seguito di specifiche indagini territoriali.

ART. 4 - SANZIONI

Il Comune ed il gestore informano le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il mancato rispetto dei "Criteri Quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 63 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra e commina la sanzione.

Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

ART. 5 - SGRAVI

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della Tariffa, deve essere ridotto, ai sensi della Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

ULTERIORI TIPOLOGIE DI RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze (non domestiche) che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie – Codice 16: riduzione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici sino a 150 mt; riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici superiori a 150 metri;

b) Bar, caffè, pasticceria – Codice 17 riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici sino a 150 mt; riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici superiori a 150 metri;

Le riduzioni non vengono applicate qualora all'interno dell'esercizio vi siano Videoslot, VLT, e "Macchinette" per il gioco d'azzardo o assimilabili.

c) Ortofrutta, fiori , piante – riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici sino a 150 mt; riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici superiori a 150 metri;

d) Plurilicenze alimentari e/o miste – Codice 19: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.